

## **Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 20° aggiornamento.**

### **1. Premessa**

Il presente aggiornamento della Circolare n. 285 (Disposizioni di vigilanza per le banche) modifica i capitoli in materia di “Processo di controllo prudenziale” (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1) e “Grandi esposizioni (Parte Seconda, Cap. 10).

Le modifiche sono volte ad adeguare la normativa nazionale all’evoluzione del quadro normativo europeo, ivi inclusi gli Orientamenti emanati dall’Autorità bancaria europea (ABE).

Gli interventi più rilevanti riguardano, per il processo di controllo prudenziale, le misure di intervento precoce (“*early intervention*”) e il rischio di tasso di interesse sul *banking book*; per le grandi esposizioni, gli specifici limiti per le esposizioni verso il sistema bancario ombra (*Shadow banking entities*).

### **2. Le modifiche al Processo di controllo prudenziale**

#### *2.1 Misure di intervento precoce (“early intervention”)*

Il capitolo “Processo di controllo prudenziale” è stato integrato per precisare alcuni profili della disciplina - già presente a livello primario (TUB, TUF) - in materia di misure di intervento precoce (“*early intervention*”). Queste misure sono state introdotte dalla BRRD (Direttiva 2014/59/CE) e riconoscono specifici poteri all’Autorità di Vigilanza per porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di una banca prima che si determini il dissesto (attuazione del piano di risanamento, predisposizione di un piano di ristrutturazione del debito, modifica della forma societaria, rimozione collettiva degli organi e dell’alta dirigenza).

L’intervento normativo è volto a chiarire l’interrelazione tra queste misure e i tradizionali interventi di vigilanza previsti dalle regole prudenziali, già disciplinati nel medesimo capitolo.

L’Autorità di Vigilanza, infatti, può adottare – nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa – interventi di vigilanza o misure di intervento precoce, ma solo in quest’ultimo caso è previsto l’onere aggiuntivo di comunicazione all’Autorità di risoluzione. Si è inoltre disciplinato il procedimento amministrativo di adozione delle misure di intervento precoce e il relativo termine di conclusione.

#### *2.2 Rischio di tasso di interesse sul banking book*

Il medesimo capitolo è stato integrato anche per recepire gli Orientamenti dell’ABE sulla gestione del rischio di tasso d’interesse del *banking book* <sup>(1)</sup>. Le banche devono valutare l’esposizione al rischio di tasso, oltre che in termini di variazione del valore economico (unico approccio finora previsto nelle disposizioni di vigilanza), anche in termini di variazione del margine d’interesse o degli utili attesi.

E’ stato chiarito che le banche devono considerare anche spostamenti non paralleli della curva dei rendimenti per determinare la propria esposizione al rischio di tasso. Nell’applicazione del cd. *outlier test* previsto dall’art. 98(5) della CRDIV, le banche devono conformarsi ai criteri e ai vincoli previsti dagli *Orientamenti* (che prevedono, in particolare, l’utilizzo di una durata media di riprezzamento dei depositi a vista non superiore ai 5 anni).

Infine, nella conduzione delle prove di stress, in conformità al principio di proporzionalità - richiamato anche dagli *Orientamenti* – le banche appartenenti alla classe 1 considerano anche i seguenti aspetti: i cambiamenti sostanziali delle relazioni tra i principali tassi di mercato (rischio base); i cambiamenti nelle ipotesi formulate con riferimento al comportamento dei clienti rispetto ai “depositi a vista” e alle altre opzioni comportamentali incorporate in attività e

<sup>1</sup> Cfr. EBA/GL/2015/08

passività (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato dei prestiti a favore della clientela). Le banche appartenenti alla classe 2 considerano variazioni nelle principali ipotesi riferite a modelli comportamentali della clientela (ad esempio, i “depositi a vista”) e - solo se rilevante - il rischio base.

### 2.3 Ambito di applicazione del processo ICAAP

E' stato meglio chiarito l'ambito di applicazione del processo ICAAP, al fine di assicurare che le banche e le capogruppo italiane adottino un perimetro di consolidamento coerente con quanto previsto dalla CRD IV (in particolare, dall'articolo 108) e con il CRR. Nello specifico, sono stati puntualizzati i compiti e le responsabilità delle banche italiane e delle capogruppo di gruppi bancari in merito alla predisposizione del processo ICAAP, nei casi in cui tali soggetti siano ricompresi in un più ampio perimetro di consolidamento ai sensi del CRR (ad esempio, nel caso in cui la banca o capogruppo italiana sia controllata da una società di partecipazioni finanziaria nell'UE).

## 3. Le modifiche alla disciplina sulle grandi esposizioni

Con il presente aggiornamento viene data attuazione agli *Orientamenti* (GL) dell'ABE in materia di limiti individuali e aggregati di concentrazione delle esposizioni verso *Shadow banking entities* (SBE)<sup>(2)</sup>.

Ai fini degli Orientamenti, rientrano nella definizione di SBE i soggetti che svolgono “attività di intermediazione creditizia”, intesa come “attività di tipo bancario che comporta la trasformazione delle scadenze, la trasformazione della liquidità, la leva finanziaria, il trasferimento del rischio di credito o attività simili”, al di fuori di un *framework* prudenziale paragonabile al pacchetto CRDIV/CRR.

Fondandosi su un approccio principalmente “qualitativo”, gli Orientamenti delineano i criteri che gli intermediari devono seguire nella configurazione di politiche e processi idonei ad assicurare la corretta gestione del rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso soggetti rientranti nella definizione di sistema bancario ombra.

In presenza di efficaci processi e meccanismi interni di controllo, gestione e mitigazione del rischio di concentrazione – verificati dall'autorità di Vigilanza – gli intermediari possono determinare autonomamente i limiti, aggregati e individuali, cui assoggettare le loro esposizioni verso le SBE (cd. *approccio principale*). Qualora, invece, le procedure interne non consentano la corretta individuazione dell'effettiva rischiosità della controparte, gli *Orientamenti* impongono un limite aggregato del 25 per cento del capitale ammissibile per il complesso delle esposizioni detenute dagli intermediari verso l'insieme dei soggetti rientranti nella definizione di sistema bancario ombra (cd. *approccio alternativo*).

## 4. Altre modifiche

In coerenza con gli orientamenti interpretativi a livello europeo<sup>(3)</sup> e a fini di semplificazione amministrativa, il procedimento amministrativo di autorizzazione per il riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale ai fini della mitigazione del rischio di controparte (art. 296 CRR) è stato sostituito con un obbligo di comunicazione degli accordi stipulati (cfr. Circolare n. 285 Parte Seconda, Cap. 7, Sez. II). Gli enti possono riconoscere gli effetti di riduzione dei requisiti patrimoniali dalla data della suddetta comunicazione all'Autorità competente. Quest'ultima si riserva di valutare in qualsiasi momento le informazioni ricevute, unitamente agli altri dati e notizie disponibili, ai fini dell'eventuale avvio, ove ne ricorrano i presupposti, di un procedimento d'ufficio che può concludersi con un provvedimento di divieto.

<sup>2</sup> Cfr. EBA/GL/2016/08

<sup>3</sup> Cfr. Q&A EBA question ID 2014\_1424.

Sempre nella prospettiva della semplificazione sono stati eliminati alcuni obblighi informativi per le banche extracomunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (capitolo 7 del Titolo I della Parte prima “Banche extracomunitarie in Italia”).

Con l’occasione, si comunica che nel corso del 2018 il testo della Circolare n. 285 sarà oggetto di ulteriori modifiche per recepire gli orientamenti dell’EBA in tema di informativa ICAAP/ILAAP<sup>(4)</sup>; in tale circostanza verranno introdotti appositi obblighi informativi relativi al rischio di liquidità<sup>(5)</sup>.

Infine, si fa presente che con provvedimento del 3 novembre 2016 la BCE ha integrato la propria “Guida sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione”<sup>(6)</sup>, prevedendo i criteri sulla base dei quali valuterà le richieste delle banche significative volte ad ottenere l’esclusione dal calcolo dell’indice di leva finanziaria delle esposizioni infragruppo di cui all’art. 429, par. 7, CRR. Pertanto – come già indicato nell’atto di emanazione del 14° aggiornamento del 24 novembre 2015 – le banche significative si attengono a quanto previsto nella citata “Guida”.

## **5. Entrata in vigore**

Le modifiche contenute nel presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito informatico della Banca d’Italia.

---

<sup>4</sup> Cfr. EBA/GL/2014/14

<sup>5</sup> Tali obblighi formeranno oggetto dell’ILAAP che verrà consegnato nel 2018.

<sup>6</sup> Il testo è disponibile all’indirizzo:  
[www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond\\_guide\\_consolidated.it.pdf](http://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.it.pdf).